



SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 e s.m.i.

**RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE TRA LA
REGIONE ABRUZZO**

E

ERSI ABRUZZO

“Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo e art. 94 del D.Lgs. 13 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale””

TRA

La **Regione Abruzzo** con sede a L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 7, in persona del Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio – Ambiente

E

E.R.S.I. - Ente Regionale Servizio Idrico Integrato - C.F. 93093990666, con Sede Legale in L’Aquila - Via Michele Iacobucci, 4 ai sensi della L.R. 9/2011 e s.m.i., nella persona del Rappresentante Legale

PREMESSO CHE

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1991, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l’art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- per Pubbliche Amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui all’elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- inoltre, l’art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 prevede che *“a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, lettera*



q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

Premesso altresì che:

- il D.Lgs 13 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e sue successive modifiche ed integrazioni che, alla parte Terza, Sezione II, definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, ed in particolare l’art.94 che disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano stabilendo tra le altre cose che: “*Su proposta degli enti di governo dell’ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione*”;
- le Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque vigente agli art. 21, 22, 23, 24 e 25 contengono la disciplina regionale in materia di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- con Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____ avente ad oggetto “ *Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo e art. 94 del D.Lgs 13 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – **Presa d’atto proposta pervenuta da ERSI, approvazione Schema di Accordo e contributo al prosieguo delle attività.***”, dopo avere descritto le attività e gli atti prodotti sul tema all’attualità la Giunta regionale ha:
 - 1) preso atto della proposta dell’Ersi presentata con nota n. 0004713 in data 28/10/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 0417744/24 del 29/10/2024, Allegato 1 alla Deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;
 - 2) dato atto che nella proposta di cui all’Allegato 1, ERSI Abruzzo, nell’ambito delle proprie competenze:
 - riesamina lo studio già redatto e del quale la Giunta Regionale ha preso atto con la DGR 458/2018 evidenziando che detto studio, di pregio e di grande utilità quale primo approccio al tema, per la scala al quale è stato realizzato e per il livello di approfondimento previsto non può costituire proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152 e s.m.i.;
 - definisce le necessità di approfondimento dello Studio per addivenire ad una proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 94 del decreto e in conformità con linee guida tecniche nazionali sul merito già citate;
 - individua le priorità per detti approfondimenti, sulla base delle indicazioni degli uffici regionali, proponendo di lavorare sui principali pozzi e sorgenti che alimentano gli acquedotti abruzzesi, elencati nella stessa proposta;
 - descrive puntualmente tali approfondimenti con il dettaglio delle indagini, delle elaborazioni ed analisi dei dati necessari, delle modalità di restituzione dei dati e dei prodotti attesi, dei tempi e dei costi;
 - 3) Approvato lo Schema di Accordo in Allegato 2 alla stessa Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti tra l’amministrazione regionale ed ERSI Abruzzo, al fine della realizzazione delle attività proposte da ERSI in Allegato 1 demandando al Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento DPC Territorio e Ambiente la stipula dell’Accordo e gli atti conseguenziali;
 - 4) dato atto della copertura finanziaria degli oneri scaturenti dalla stessa Deliberazione pari complessivamente a € 300.000;



- 5) Dato atto che ERSI Abruzzo realizzerà le attività descritte nell'Allegato 1 alla stessa Deliberazione, nei tempi e modi descritti nello stesso, attraverso le risorse messe a disposizione con il presente atto e, come indicato da ERSI nella proposta stessa, attraverso il cofinanziamento, da parte dei Gestori del servizio Idrico Integrato, essendo state le relative somme già inserite nella proposta tariffaria in fase di approvazione a cura di ERSI.

CONSIDERATO CHE

- lo scopo dell'Accordo di cui all'art. 15 della L.241/90 e s.m.i. è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
- per l'amministrazione regionale l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse costituisce un inderogabile strumento di tutela delle risorse idriche regionali di pregio oltre che degli approvvigionamenti idropotabili, individuato come tale del Piano di Tutela delle acque regionale oltre che dei Piani di Gestione delle Acque;
- per ERSI Abruzzo la definizione di una proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse costituisce una specifica e propria competenza determinata dalla normativa nazionale e dal Piano di Tutela delle acque oltre che un'esigenza al fine di tutelare le fonti di approvvigionamento idrico potabili regionali nell'ambito del Servizio Idrico Integrato;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato articolo 15 della Legge 241/90;
- a seguito dei numerosi incontri intervenuti tra gli uffici regionali ed ERSI sono stati condivisi i contenuti tecnici dell'accordo descritti nella proposta ERSI presentata con nota n. 0004713 in data 28/10/2024, acquisita al protocollo regionale con n. 0417744/24 del 29/10/2024, Allegato 1 al presente Accordo;
- l'Accordo viene sottoscritto esclusivamente tra Amministrazioni Pubbliche senza la partecipazione di soggetti privati;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'Accordo di collaborazione, modalità di esecuzione

1. Con il presente Accordo è regolata l'esecuzione dell'attività di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, per le sorgenti e i pozzi descritti nell'Allegato tecnico costituito dalla proposta dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato, trasmessa con nota prot. 4713 del 28/10/2024, acquisita agli atti della Regione in data 29/10/2024 al prot. 417744, Allegato 1 al presente Accordo come parte integrante e sostanziale;
2. Il documento tecnico in allegato alla proposta ERSI trasmessa con nota prot. 4713 del 28/10/2024, acquisita agli atti della Regione in data 29/10/2024 al prot. 417744, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente Accordo, descrive puntualmente il dettaglio delle indagini, delle elaborazioni ed analisi dei dati, delle modalità di restituzione dei dati e dei prodotti attesi, dei tempi e dei costi per la realizzazione dell'attività oggetto del presente accordo.
3. Le predette attività concorrono a conseguire le finalità di pubblico interesse affidate dal Legislatore alla Parti in materia di tutela e gestione della risorsa idrica così come indicate in premessa



Art. 2 – Impegni delle Parti

1. In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo.
2. Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta;
3. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività di collaborazione;
4. La Regione Abruzzo e l'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato – ERSI Abruzzo si impegnano a realizzare quanto previsto dal presente accord, nello specifico,
 - la Regione si impegna a trasferire all'ERSI Abruzzo l'importo di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste nella Proposta trasmessa con nota prot. 4713 del 28/10/2024, acquisita agli atti della Regione in data 29/10/2024 al prot. 417744 (Allegato 1)
 - l'ERSI garantisce che la restante parte delle Risorse necessarie per realizzare le attività di cui in Allegato 1 è cofinanziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato. A tal fine allega alla presente le Deliberazioni di approvazione delle predisposizioni tariffarie che contemplano tali somme e si impegna a trasmettere , entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, l'impegno dei Gestori a trasferire ad ERSI le somme per la finalità di che trattasi;
 - l'ERSI Abruzzo s'impegna a svolgere le attività previste nel documento tecnico in allegato alla proposta trasmessa con nota prot. 4713 del 28/10/2024, acquisita agli atti della Regione in data 29/10/2024 al prot. 417744 (Allegato 1);
 - l'ERSI Abruzzo s'impegna a rispettare le fasi di avanzamento attività, a cui corrispondono la consegna delle relazioni sintetiche e dei dati e dei prodotti attesi di cui al paragrafo 6.4 "Tempi" dell'Allegato 1, provvedendo a trasmettere entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto tutti i dati e prodotti attesi indicati nella proposta in Allegato 1, paragrafo 6, oltre che la rendicontazione completa delle spese sostenute, per le attività previste dal sopra citato Allegato 1;
 - la Regione, al fine della supervisione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, verifica e condivide in ogni fase la documentazione consegnata,
5. L'ERSI Abruzzo è consapevole che la mancata trasmissione della documentazione, entro il termine del 31 Dicembre 2026, comporta la decadenza dal diritto alla liquidazione del contributo.

ART. 4 - Modalità di esecuzione delle attività

1. Le modalità di esecuzione delle attività, concordate fra le Parti, sono contenute nell'Allegato 1 al presente Accordo.
2. Tale Allegato riporta il dettaglio delle indagini, delle elaborazioni ed analisi dei dati, delle modalità di restituzione dei dati e dei prodotti attesi, dei tempi e dei costi per la realizzazione dell'attività oggetto del presente accordo.
3. Ciascuna Parte potrà, qualora ne ravvisi la necessità, motivatamente proporre modifiche/integrazioni al suddetto Allegato relativamente alla singola spesa da sostenere, alle modalità di esecuzione dell'attività da svolgere, nonché alla programmazione temporale delle singole attività, restando inteso che:



- a) le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Parte per l'esecuzione delle attività, come indicato nell'Allegato, sono da intendersi quale importo massimo previsto e a ristoro delle sole spese ammissibili rimborsabili come specificato agli articoli 6 e 7 del presente Accordo; sarà possibile proporre una rimodulazione degli importi delle singole attività all'interno del suddetto importo massimo assegnato, purché vengano assicurati le finalità oggetto dell'Accordo ed i prodotti attesi indicati nell'Allegato;
- b) un'eventuale proposta di rimodulazione della tempistica di attuazione delle singole attività dovrà essere comunque compatibile con il cronoprogramma definito e comunque con la durata massima indicata al successivo articolo 5;
- c) un'eventuale modifica delle modalità di esecuzione dell'attività dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà assicurare il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo e dei prodotti attesi indicati nell'Allegato 1 .

Art. 5 – Durata

1. L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata corrispondente al tempo necessario per lo svolgimento delle attività previste dal programma, comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
2. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro 2 mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 6 – Impegni finanziari

1. La Regione Abruzzo, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale _____ (numero e data del provvedimento), si impegna a contribuire alle attività, oggetto del presente accordo, con un importo complessivo di € 300.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'ERSI Abruzzo, per le attività previste dal presente accordo come di seguito specificato:
 - € 90.000,00 sull'annualità 2024;
 - € 120.000,00 sull'annualità 2025;
 - € 90.000,00 sull'annualità 2026.
2. L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute;
3. Saranno ammissibili le spese relative alle seguenti voci:
 - per il personale interno purché l'attività oggetto della richiesta di rimborso non rientri nei compiti ordinari e istituzionali, nel senso che l'attività è da considerarsi come attività aggiuntiva ed integrativa, nonché strettamente legata alle attività oggetto del presente Accordo e quindi eccedente la consueta attività ordinaria;
 - per il personale esterno dedicato in via esclusiva o parziale all'attività oggetto del presente Accordo, selezionato con apposita procedura di evidenza pubblica;
 - per i servizi esterni (quali ad esempio servizi di misure in campo, rilievi, prove di laboratorio, sondaggi funzionali all'attività, ecc.) non direttamente erogabili dalle Parti e strettamente necessari, accessori, funzionali e circoscritti all'attività oggetto dell'Accordo;
 - per attrezzature e apparecchiature purché strettamente funzionali agli interventi oggetto dell'Accordo.



4. Nel caso in cui per l'attuazione degli interventi è previsto il ricorso all'acquisizione di servizi e/o forniture, le relative procedure di affidamento dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e della normativa vigente;
5. l'ERSI garantisce che la restante parte delle Risorse necessarie per realizzare le attività di cui in Allegato 1 è cofinanziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato. A tal fine allega alla presente le Deliberazioni di approvazione delle predisposizioni tariffarie che contemplano tali somme e si impegna a trasmettere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, l'impegno dei Gestori a trasferire ad ERSI le somme per la finalità di che trattasi;

Art. 7 - Modalità e termini di rimborso

1. La Regione Abruzzo, erogherà il trasferimento per l'esecuzione delle attività a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute le quali dovranno essere preventivamente documentate in relazione al tipo di intervento per cui è stata sostenuta la specifica spesa e/o spese, secondo il seguente schema:
 - anticipazione pari al 30 % dell'importo totale, alla firma dell'Accordo e previa dichiarazione di avvio delle attività da parte di ERSI;
 - 40% dell'importo assegnato da erogare entro il 30/12/2025;
 - 20% dell'importo assegnato da erogare entro il 30/09/2026;
 - il saldo del 10% delle attività indicate sarà corrisposto al momento della conclusione dell'attività, previa acquisizione di un report finale che sintetizzi l'esecuzione delle attività svolte, con documentazione finale a comprova del raggiungimento degli obiettivi, e che attesti la realizzazione dei prodotti attesi di cui all'Allegato 1.
2. I trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute previa predisposizione di un resoconto delle spese sostenute a cura di ERSI Abruzzo. Le predette spese dovranno configurarsi quali necessarie allo svolgimento delle attività, nonché funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti e programmati, Inoltre tali spese devono essere sostenute nel periodo di tempo che costituisce la durata dell'Accordo secondo il principio della competenza temporale.

Art. 8 – Responsabili di attuazione dell'Accordo

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, la Regione indica quale referente il _____ (nome, cognome e qualifica);
2. Per l'ERSI Abruzzo le attività saranno coordinate e supervisionate dal _____ (nome, cognome e qualifica).
3. Le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto del presente Accordo e sugli ulteriori che si rilevassero di comune interesse.
4. Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata dalla Parte in questione all'altra Parte

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le



necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno;

2. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante);
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

ART. 10 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni

1. I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione e accettazione all'altra Parte firmataria dell'Accordo.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo.

Art. 11 – Recesso e risoluzione

1. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 12 – Foro competente per le controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente;
2. L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 15 - Spese di registrazione

1. Il presente Accordo è sottoposto alla registrazione solo in caso d'uso.
2. Le spese di eventuale registrazione sono poste a carico della Parte che la richiede.

Art. 13 – Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile;
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.



Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Abruzzo

(nome, cognome e qualifica)

Per l'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato - ERSI Abruzzo

li

(nome, cognome e qualifica)